



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Codice Fiscale n. 00343940839

ORDINANZA SINDACALE N. 36 DEL 10.07.2020

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ex art.191 del D.lgs n.152/2006 e ss.mm.ii. e Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana, per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e differenziati, con il sistema "Porta a Porta" dal 13 Luglio 2020 al 31 Luglio 2020.

IL SINDACO

Premesso che:

- a seguito di Sentenza n. 209/2020 REG.PROV.COLL. emessa al TAR – Catania – Sezione Quarta, in data 16.01.2020, con la quale, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo dichiarava inammissibile e ordinava che la stessa sentenza fosse eseguita dall'Autorità Amministrativa, con Ordinanza Sindacale n. 04 del 27.01.2020 si è disposto di intervenire nell'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'ambito territoriale del Comune di Giardini Naxos, ai sensi dell'art.191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., affidando detto servizio, per il periodo dal 07 Gennaio 2020 fino al 15 Giugno 2020, alla Società Progitec s.r.l.;
- il Comune di Giardini Naxos è socio della S.R.R. Messina Area Metropolitana, cui la L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii. assegna in via esclusiva le competenze a gestire il servizio integrato dei rifiuti nell'ambito territoriale di riferimento e detta società, dalla data della sua costituzione a tutt'oggi, non risulta pienamente operativa, in quanto allo stato non ha ancora provveduto a individuare il soggetto gestore del servizio in parola;
- con nota del 12/06/2020 prot.1038, in riscontro alla ns. nota prot. 9041 del 29.05.2020, la stessa Società ha comunicato che il nuovo servizio comunale di gestione integrata dei rifiuti fa parte del *lotto 5* della gara, ex art. 15 della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii., in corso di svolgimento e che allo stato attuale non è possibile formulare alcuna previsione in ordine alla conclusione delle operazioni di gara in quanto non dipendente da attività di competenza della stessa Società bensì da parte degli Organi di gara dell'UREGA;
- con nota prot. 9049 del 29.05.2020 è stato chiesto anche all'ATO ME4 S.p.A. in liquidazione se, nelle more dell'espletamento della gara unica ex L.R. 9/10 di cui sopra da parte della S.R.R. Messina Area Metropolitana, fosse nelle condizioni di poter assicurare il corretto espletamento del servizio di che trattasi, al fine di evitare l'emissione di una nuova Ordinanza Sindacale *extra ordinem* dopo la scadenza di quella in vigore;
- con nota del 05.06.2020 prot. 3294, il Soggetto Liquidatore ATO ME4 ha comunicato che il servizio di gestione integrata dei rifiuti è demandata ad un Commissario Straordinario Provinciale e tale Commissario, con nota prot. 3459 del 12.06.2020, acquisita in data 15.06.2020 al protocollo generale e registrata al nr. 9734, ha comunicato che allo stato attuale, in termini di organizzazione logistica e di personale, non sussistono le condizioni affinché la stessa Gestione Commissariale possa assumere il servizio di Gestione Integrata dei rifiuti nel Comune di Giardini Naxos già a partire dal 16.06.2020, ma, diversamente dal passato, che *"un eventuale intervento di natura commissariale, in nome e per conto del*

Comune, potrà essere ipotizzato a mezzo di contratto di servizio che regoli le condizioni tecnico-economiche di esecuzione sulla base di idonei parametri propedeutici al dimensionamento del fabbisogno di personale, mezzi e attrezzature”;

Richiamata la propria l’Ordinanza Sindacale nr. 26 del 15.06.2020 con la quale si è intervenuto nell’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell’ambito territoriale del Comune di Giardini Naxos, ai sensi dell’art.191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., prorogando l’affidamento alla Società Progitec s.r.l., a far data dal 16 Giugno 2020 al 12 Luglio 2020, nelle more delle trattative instaurate con l’ATO ME4 Gestione Commissariale a seguito della nota di cui sopra e dell’espletamento del nuovo avviso esplorativo, approvato con Determina del IV settore n.178 del 15/06/2020, svolto contestualmente per individuare un operatore economico da indicare in caso di esito negativo delle trattative stesse;

Vista la nota prot. 10564 del 30/06/2020 con il quale il Responsabile del IV Settore, ha riscontrato la nota prot. 3459/2020 del Commissario Straordinario dell’ATO ME4, sopra indicata, chiedendo l’urgente redazione e stipula del contratto di servizio, in nome e per conto del Comune di Giardini Naxos, relativo all’espletamento del servizio di raccolta, smaltimento, trasporto e conferimento dei RSU in discarica autorizzata, richiesta oggi inevasa;

Preso atto che il Responsabile del IV Settore - Servizio “Ambiente”, ha provveduto con la Determina n.178 del 15/06/2020 ad approvare gli atti inerenti l’avviso esplorativo, pubblicati all’albo pretorio on-line dell’Ente dal 16/06/2020 al 03/07/2020 al nr. 747 e sul sito istituzionale dell’Ente, alla voce Bandi di gara, per l’invito a presentare offerta per la partecipazione alla manifestazione di interesse per l’individuazione dell’operatore e/o di soggetti idonei all’affidamento temporaneo del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati, indifferenziati ed assimilati e conferimento in discarica autorizzata, da eseguire all’interno del territorio comunale di Giardini Naxos eventualmente tramite ordinanza contingibile ed urgente, con il criterio del prezzo più basso, con scadenza a presentare l’invito per il giorno 03 Luglio p.v.;

Vista la propria nota prot. 11102 dell’8/07/2020 inviata al responsabile del IV Settore, con il quale lo scrivente, richiede al Responsabile di cui sopra di porre in essere tutti gli adempimenti per garantire che il servizio sia regolarmente espletato dall’ATO ME4, titolare per legge con decorrenza dal 13.07.2020;

Visto il verbale redatto dal Responsabile del IV Settore, in data 09/05/19, prot. 11157 dove sono state riportate le risultanze delle operazioni relative all’esame delle manifestazioni di interesse pervenute da parte di n. 02 (due) operatori economici, ed emerge, che tutti gli operatori partecipanti sono stati ammessi in fase di valutazione, del possesso dei requisiti amministrativi, alla successiva fase di valutazione dell’offerta economica;

Vista la nota del 10/07/2020 prot.4076, trasmessa dal Commissario Straordinario ATOME4, , in riscontro alla ns. nota prot. 1054 del 30.06.2020, registrata al protocollo generale di questo Comune in pari data al nr. 11244, dove lo stesso Commissario, ritiene opportuno prima di procedere alla redazione e stipula di un contratto di servizio, valutare congiuntamente anche alla SRR Messina Area metropolitana ogni adempimento consequenziale, e pertanto ha convocato un tavolo tecnico per il 20.07.2020;

Considerato che l’ATO ME4 Gestione Commissariale, non è in grado, come dimostrato dalla suddetta nota, di gestire il servizio di che trattasi nell’immediato e comunque a far data dal 13 Luglio p.v. e considerato che l’interruzione di tale gestione possa provocare crisi igienico sanitarie tali da giustificare l’intervento attraverso ordinanza sindacale ai sensi dell’art.191 del D.lgs 152/2006;

Ritenuto pertanto prendere atto delle risultanze dell’istruttoria condotta dal IV Settore in merito all’avviso esplorativo di cui alla citata Determina n.178/2020 e nota prot. 11157 del 09/07/2020 e

affidare, attraverso il presente atto, all'operatore risultato idoneo secondo la suddetta istruttoria, nelle more dello svolgimento del Tavolo Tecnico con il Commissario Straordinario ATO ME4 e l'SRR Messina Area Metropolitana, finalizzato alla redazione e stipula del contratto di servizio per la gestione dello stesso da parte di ATO ME4 Gestione Commissariale;

Preso atto, altresì, che la durata del servizio di che trattasi è stabilita fino al 31.10.2020 secondo l'avviso esplorativo di cui sopra, ma ritenuto affidare provvisoriamente fino al 31 Luglio p.v., riservandosi di estendere tale affidamento fino al 31.10.2020 come originariamente previsto solo laddove il Tavolo Tecnico del 20/07/2020 con il Commissario Straordinario ATO ME4 e l'S.R.R. Messina Area Metropolitana dovesse avere esito negativo, continuando pertanto a sussistere i requisiti e la necessità di adottare Ordinanza Sindacale ex art.192 del D.lgs 152/2006;

Richiamato l'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, secondo cui ".....l'esecuzione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve, in generale, essere svolto con efficacia ed immediatezza a tutela del bene pubblico indicato dalla legge; pertanto qualora la necessità di provvedere si appalesi imperiosa - specie al fine di prevenire eventuali ipotesi di emergenze sanitarie e di igiene pubblica - il Sindaco può legittimamente ricorrere allo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente, anche se sussiste una apposita disciplina che regoli, in via ordinaria, la materia (CGA, dee. 2.1/2005) " (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. 111. 26 ottobre 2016, n. 2737, TAR Palermo n. 291 del 1° febbraio 2017).

Visti gli art. 32 della L. 833/78, 40 della L.R. n. 30/93 e 4 del Decreto Assessorato Regionale alla Sanità del 18.11.1994, che individuano nel Sindaco l'Organo competente all'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica.

Visto il Decreto Presidente Consiglio Ministri (DPCM) 18/04/2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016.

Vista la L.R. n. 9/2010 "Gestione integrata dei rifiuti e dei siti inquinati", con la quale la Regione Siciliana ha disciplinato la gestione dei rifiuti nel territorio regionale nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 03 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti.

Dato atto che:

- nelle Ordinanze Presidenziali, emanate in materia di rifiuti, viene ribadito che l'Ente è comunque tenuto a garantire la continuità del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché il raggiungimento delle percentuali di RD stabilite dalla normativa, nelle more del definitivo avvio operativo delle Società per la regolarizzazione dei rifiuti e all'attuazione della L. 9/2010;
- il Sindaco adotta provvedimenti *extra ordinem* per consentire il ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione Europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, ai sensi dell'art. 191 del D.lgs n.152/2006.

Dato atto che attraverso l'attivazione del presente provvedimento vengono garantiti:

- a) l'immediata prosecuzione del Servizio di igiene ambientale e la sua esecuzione;
- b) la sicura rispondenza dei processi realizzativi a specifiche modalità di esecuzione;
- c) l'esecuzione dell'intervento nel rispetto dei termini di massima rispondenza ai presupposti di qualità e celerità;

Ritenuto, pertanto, sussistere le condizioni di legge per emanare apposita ordinanza contingibile ed urgente nelle more delle trattative che saranno condotte con ATO ME4 Gestione Commissariale per verificare la concreta possibilità che sia tale Società a gestire il servizio laddove si riesca a siglare apposito contratto di servizio "che regoli le condizioni tecnico-economiche di esecuzione sulla base di idonei parametri propedeutici al dimensionamento del fabbisogno di personale, mezzi

e attrezzature” e che garantisca l’effettivo espletamento dello stesso secondo modalità e percentuali di raccolta differenziata previste dalla legge e senza alcun rischio igienico-sanitario;

Richiamato il citato D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in particolare l’art. 191 che testualmente prevede che “.....il Sindaco può emettere, nell’ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell’Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all’ente di governo dell’ambito di cui all’articolo 201 entro tre giorni dall’emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi”;

Viste le LL.RR. n. 3/2013 e n. 09/2010;

Viste le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana e del Sindaco della Città Metropolitana di Messina, nonché le relative Circolari, che disciplinano il servizio di gestione dei rifiuti introducendo un regime speciale;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa e che si richiamano ad ogni effetto nel presente dispositivo:

- 1) di intervenire nell’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell’ambito territoriale del Comune di Giardini Naxos, ai sensi dell’art.191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in via sostitutiva della Gestione Commissariale ATO ME4, nonché della S.R.R. Messina Area Metropolitana con decorrenza dal 13 Luglio 2020 fino al 31 Luglio 2020, in considerazione che detto servizio non può subire soluzioni di continuità per i gravissimi problemi igienico – sanitari che deriverebbero ove venisse interrotto, nonché per quanto in premessa esposto;
- 2) di prendere atto del verbale redatto dal Responsabile del IV Settore, in data 09/07/2020, giusto prot. 11157, dove sono state riportate le risultanze delle operazioni relative all’esame delle manifestazioni di interesse pervenute da parte di n. 02 (due) operatori economici, ed emerge che l’unico operatore la cui documentazione è completa è quella della Società Progitec s.r.l. con sede legale in Castel di Iudica, in Via Bivio San Giuseppe n. 4, P.I. 01650680893;
- 3) di affidare conseguentemente, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di appalti, ai sensi dell’art. 191 commi 1 e 4 del D.lgs 152/2006, alla Società Progitec s.r.l. con sede legale in Castel di Iudica, in Via Bivio San Giuseppe n. 4, P.I. 01650680893, dal 13 Luglio 2020 fino al 31 Luglio 2020, alle condizioni di cui alla relazione tecnica esplicativa redatta dagli uffici di questo Ente, osservando quando previsto dalla stessa relazione e, all’offerta economica presenta in sede di manifestazione di interesse, meglio specificato nel verbale sopra indicato del 09/07/2020 e fermo restando quanto previsto al punto 8) della presente, da svolgere con il sistema “Porta a Porta”, il servizio di Raccolta e Trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, e altri servizi di igiene pubblica indicati nella relazione tecnica e nell’avviso esplorativo, da eseguire nel Comune di Giardini Naxos, così da garantire il rispetto della percentuale di RD minima prevista dalla vigente normativa;
- 4) che la ditta affidataria del servizio, si attenga, nello svolgimento dello stesso, al contenuto delle Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana.

5) Al Responsabile del IV Settore:

- a) di monitorare costantemente il perdurare a carico della Ditta della sussistenza dei requisiti previsti dalla Legge;
- b) di provvedere ad assumere il relativo impegno di spesa necessario per il pagamento del costo del servizio in questione e a regolarizzare la presente ordinanza;
- c) di monitorare costantemente il perdurare a carico della Ditta della sussistenza dei requisiti previsti dalla Legge quali necessari per contrarre con la P.A. e gestire pubblici servizi, specificamente l'iscrizione nella "White list" della Prefettura di competenza, comunicando tempestivamente eventuali modifiche o sopravvenienze, fermo restando che la presente Ordinanza si intende immediatamente revocata in caso di sopraggiunta informativa interdittiva ex art. 92 del D.lgs n.159/2011;
- d) di far rispettare per quanto riguarda il personale da utilizzare, le previsioni della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii., e a tal fine, in deroga all'art.19 comma 8 della predetta L.R., demandare allo stesso gli adempimenti consequenziali per garantire il passaggio del personale avente diritto alla S.R.R. Messina area Metropolitana di Messina, per il successivo utilizzo da parte della Ditta affidataria e di relazionare con cadenza quindicinale sull'andamento del servizio e/o eventuali disservizi e comunicare le relative contestazioni;

6) Alla ditta affidataria:

- a) di provvedere ad attivare le procedure per il trasporto e conferimento rifiuti indifferenziati presso la discarica di Sicula Trasporti s.r.l, sita in Grotte S. Giorgio nel Comune di Catania, così come disposto dal Presidente della Regione Siciliana che con proprie ordinanze ha individuato la stessa, avvalendosi anche della convenzione esistente tra la stessa Società e i Comune di Giardini Naxos e i rifiuti differenziati attraverso le piattaforme e/o impianti indicati all'art.2 della relazione esplicativa;
- b) di rispettare per quanto riguarda il personale da utilizzare, le previsioni della L.R. n.9/2010 e del CCNL Fise - Assoambiente, e si dispone, per quanto sopra 13 Luglio 2020 al 30 Luglio 2020, il personale distaccato dalla S.R.R. Messina Area Metropolitana di Messina, aventi diritto, salvo il caso di diverse determinazioni assunte da parte della S.R.R. stessa, essendo tale personale indicato in elenco, da assumere preventivamente da parte della stessa;
- c) di comunicare a questo Ente con cadenza quindicinale, tramite pec: protocollogiardininaxos@pec.it l'elenco dei dipendenti assenti e delle relative sostituzioni, firmato dal Capo Squadra , nonché l'elenco dei mezzi utilizzati, fermo restando da parte della Ditta affidataria di garantire l'integrale applicazione del CCNL di categoria;

7) Di revocare ogni altro provvedimento in conflitto con la presente ordinanza;

8) Di riservarsi di revocare la presente ordinanza, e il rapporto potrà essere risolto se l'operatore economico affidatario, preso atto che nel territorio comunale è già in atto il sistema di raccolta "Porta Porta", non garantirà la disponibilità, sin dalla data di decorrenza dell'emissione della presente Ordinanza di che trattasi, del materiale ed attrezzature, ed altro occorrente al fine di attivare immediatamente il servizio e di garantire il raggiungimento delle percentuali minime obbligatorie di Raccolta Differenziata, previste e stabilite dalla normativa vigente in materia, sin dal primo mese di inizio del servizio. Fermo restando che la specifica responsabilità del raggiungimento di tali percentuali resta esclusivamente in capo all'operatore incaricato la presente potrà essere anche essere revocata se dovessero venir meno i presupposti che l'hanno determinata o se si dovesse, a insindacabile giudizio di questo Ente, riscontrare una mancata regolare esecuzione del servizio da parte della Ditta affidataria, senza che ciò possa essere motivo di richiesta di risarcimento di alcun tipo.

9) Di stabilire che ove nel frattempo il procedimento di gara per l'affidamento del servizio da parte della SRR, sia stato completato e la consegna del medesimo sia avvenuta, cesseranno in pari data gli effetti della presente ordinanza, ovvero in caso di sopravvenute disposizioni che il competente Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti vorrà impartire ai Comuni, l'attuale gestore, provvederà alla immediata sospensione dell'attività con le modalità richieste dal Responsabile del IV Settore, avendo cura, comunque, di impedire la interruzione del servizio, nel qual caso verrebbero applicate le penalità previste nel precedente affidamento, e la medesima Ditta non avrà nulla a pretendere dalla cessazione anticipata del servizio.

10) Alla Polizia Municipale, per fare rispettare la presente Ordinanza, di porre in essere ogni idonea attività di vigilanza e costante monitoraggio di tutto il territorio comunale.

11) Di notificare copia del presente atto al Responsabile del IV per i provvedimenti relativi alla copertura economica – finanziaria del predetto atto per il periodo in parola citato, nonché per gli adempimenti dell'impegno di spesa, ai Responsabili del II e del V Settore per i successivi adempimenti di competenza e di porre in essere tutti gli atti gestionali e funzionali previsti dalla legge, per la piena esecuzione della presente ordinanza

DISPONE

- 1) che copia della presente sia notificata Società Progitec s.r.l. con sede legale in Castel di Iudica, in Via Bivio San Giuseppe n. 4, P.I. 01650680893;
- 2) che copia della presente sia notificata ai Responsabili del II, del IV e del V Settore, al fine di assumere gli atti necessari e consequenziali alla presente ordinanza, all'ATO ME4 S.p.A., alla S.R.R. Messina Area Metropolitana, per quanto di competenza, alla Sicula Trasporti s.r.l., all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

DISPONE ALTRESI'

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e nella Sezione Trasparenza dell'Ente, per le forme idonee e adeguate di pubblicità e informazione.

L'invio della presente: al Presidente della Regione Siciliana, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare, al Ministro della Salute, Al Ministro della Attività Produttive, a S.E. il Prefetto di Messina, all'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Reg.le delle Acque e dei Rifiuti, alla locale Stazione dei Carabinieri, all'ASP 5 di Messina, al Segretario Generale del Comune di Giardini Naxos.

Che la presente ordinanza venga data pubblicità e informazione mediante pubblicazione sul sito all'Albo Pretorio on - line e nella sezione Trasparenza dell'Ente.

Che la struttura Amministrativa competente è il Settore IV ed il Responsabile del Settore è L'Arch. Sebastiano La Maestra.

Contro la presente ordinanza è ammesso, ricorso amministrativo giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

**Il Sindaco
Pancrazio Lo Turco**

Firmato digitalmente da

PANCRAZIO LO TURCO

CN = LO TURCO PANCRAZIO
SerialNumber =
IT:LTRPCR52R04E014L